



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Ufficio Tributi**

**REGOLAMENTO SULLA T.A.R.S.U.**  
**Tassa rifiuti solidi urbani**

Art. 39 della Legge 22/02/1994 n°146 - Decreto Legislativo 15/11/1993 n°507 e ss.mm.ii.

**(approvato con delibera C.C. n°48 del 29/09/1995)**  
**(modificato con delibera C.C. n°08 del 28/02/1996)**  
**(modificato con delibera C.C. n°15 del 07/03/2011)**



COMUNE DI NOLI  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Tributi

**SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1</b>	<b>4</b>
Istituzione della tassa annuale	4
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>4</b>
Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	4
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>5</b>
Gettito complessivo della tassa annuale e costo del servizio	5
<b>ARTICOLO 4</b>	<b>5</b>
Commisurazione della tassa	5
<b>ARTICOLO 5</b>	<b>6</b>
Modalità di applicazione della tassa	6
<b>ARTICOLO 6</b>	<b>7</b>
Classi di contribuenza	7
<b>ARTICOLO 7</b>	<b>8</b>
Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree	8
<b>ARTICOLO 8</b>	<b>10</b>
Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	10
<b>ARTICOLO 9</b>	<b>11</b>
Agevolazioni speciali per indigenti	11
<b>ARTICOLO 9 BIS</b>	<b>11</b>
Riduzioni	11
<b>ARTICOLO 10</b>	<b>11</b>
Copertura delle agevolazioni	11
<b>ARTICOLO 11</b>	<b>12</b>
Tassa giornaliera di smaltimento	12
<b>ARTICOLO 12</b>	<b>12</b>



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

Denunce di occupazione o detenzione, di variazioni e di cessazione	12
<b><i>ARTICOLO 13</i></b>	<b><i>14</i></b>
Funzionario responsabile	14
<b><i>ARTICOLO 14</i></b>	<b><i>14</i></b>
Accertamento e contenzioso	14
<b><i>ARTICOLO 15</i></b>	<b><i>15</i></b>
Mezzi di controllo	15
<b><i>ARTICOLO 16</i></b>	<b><i>16</i></b>
Lotta all'evasione	16
<b><i>ARTICOLO 17</i></b>	<b><i>16</i></b>
Riscossione	16
<b><i>ARTICOLO 18</i></b>	<b><i>17</i></b>
Rimborsi	17
<b><i>ARTICOLO 19</i></b>	<b><i>17</i></b>
Sanzioni	17
<b><i>ARTICOLO 20</i></b>	<b><i>18</i></b>
Disposizioni finali e transitorie	18
<b><i>ALLEGATO "A"</i></b>	<b><i>20</i></b>
TARIFFE IN VIGORE ANNO 1995	20



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

**ARTICOLO 1**

***Istituzione della tassa annuale***

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati ai sensi dell'articolo 39 della Legge 22/02/1994 n.146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale e tassa giornaliera da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**ARTICOLO 2**

***Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa***

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte . Il titolo della occupazione o detenzione è determinato a seconda dei casi della proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.  
Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal primo affittuario.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili, di cui all'art. 1117 del Codice Civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa escluse quelle relative ai locali in multiproprietà ed a centri commerciali integrati, in caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art.12 del presente Regolamento la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:
  - a) di una quota pari al 7% nei fabbricati con tre o più alloggi;
  - b) di una quota pari al 10% nei fabbricati con solo due alloggi.
6. Resta ferma l'obbligazione - di dichiarazione e di versamento della tassa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali ad esempio gli alloggi di custodia e simili. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate nel successivo comma 7.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

restando, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

8. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed dal soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma 7 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
9. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

### **ARTICOLO 3**

#### *Gettito complessivo della tassa annuale e costo del servizio*

1. Le tariffe annuali della Tassa sono determinate dal Comune in misura tale da consentire il conseguimento di un gettito annuo complessivo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento, dei rifiuti solidi urbani interni, né inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio sarà dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento a titolo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani. Per tale quota la Giunta Comunale provvederà a deliberare, anno per anno, la percentuale relativa entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

### **ARTICOLO 4**

#### *Commisurazione della tassa*

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Sono computate nel limite del 15% le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.  
Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente. Le riduzioni delle superfici in argomento sono



COMUNE DI NOLI  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Tributi

applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
6. Qualora i locali o le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

## ARTICOLO 5

### *Modalità di applicazione della tassa*

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.  
Il servizio di smaltimento si intende di fatto, attivato e garantito su tutta l'area urbana, intendendosi compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti nei perimetri dell'area indicata (Zona "A") e come riportato nella planimetria che si allega sub. B.  
Il perimetro di servizio e la sua forma organizzativa con le modalità di effettuazione del servizio sono stabiliti e disciplinati dal Regolamento Comunale per il Servizio di smaltimento dei Rifiuti adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10/9/1982 n.915 ed in conformità all'articolo 59 del D.Lgs. 507/1993.  
La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrica quando, di fatto, detto servizio è attuato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 8 D.P.R. 915/1982).
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati **fuori dal perimetro del servizio di raccolta (Zona "A")** sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana e conferire i rifiuti urbani interni utilizzando il più vicino contenitore ed in tale fattispecie la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento compreso nell'area indicata come "Zona B dell'allegato sopra citato ed entro i 500 mt. dall'area di perimetro;
  - b) in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera i 500 mt. e fino a 1000 mt. considerata zona "C";
  - c) in misura pari al 20% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza supera i 1000 mt. considerata "Zona D".
3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congrue termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:
  - a) al 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste da regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
  - b) al 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

c) al 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione del pagamento della tassa.

**ARTICOLO 6**  
***Classi di contribuenza***

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili, esse pure per altro determinate con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento:
  - CLASSE 1** Locali destinati ad uso abitazione, residence, affittacamere e relative dipendenze.
  - CLASSE 2** Negozi di frutta e verdura, pescherie, compresi i banchi di vendita all'aperto per gli stessi generi.
  - CLASSE 3** Negozi di commestibili, macellerie, pollerie, rosticcerie, fiori e banchi di vendita all'aperto per gli stessi generi.
  - CLASSE 4** Bar, osterie, ristoranti, alberghi, trattorie, tavole calde, friggitorie, cinema, istituti di credito, studi professionali, agenzie di viaggio, uffici in genere, magazzini commerciali all'ingrosso, distributori di carburante, balli all'aperto.
  - CLASSE 5** Cliniche, collegi, ambulatori, istituti di istruzione privata, istituti di assistenza e beneficenza privati, laboratori artigiani, lavanderie, tintorie, officine riparazioni auto e simili, garage, cinema all'aperto (per la parte scoperta).
  - CLASSE 6** Istituti di assistenza e beneficenza pubblica e privata a tutela comunale.
  - CLASSE 7** Stabilimenti balneari, campeggi, impianti sportivi, tettoie industriali, rimesse di roulotte simili.
  - CLASSE 8** Negozi in genere non compresi nelle categorie precedenti, compresi banchi di vendita all'aperto.
  - CLASSE 9** Garage, magazzini, cantine e locali di deposito uso privato.
  - CLASSE 10** Garage, magazzini, cantine e locali di deposito a servizio di attività commerciali.
2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

### **ARTICOLO 7**

#### ***Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree***

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posati, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Si considerano invece aree tassabili le aree adibite ad attività commerciali di pubblici esercizi o di pubblico spettacolo, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi area scoperta ad uso privato, ove possano prodursi rifiuti urbani od a questi assimilati, che non costituiscono accessorio o, pertinenza dei locali assoggettabili a tassa. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art.62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) , silos e simili dove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali con altezza non superiore a m.1,50;
  - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggette a tassazioni locali i vani, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
  - d) unità immobiliari a destinazione abitativa, che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, e/o prive di utenze (gas, acqua, luce), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
  - e) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi ovvero i locali e le aree che per loro natura e per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - g) cave di sola aerazione, chiostri, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse svolgono;





**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

- h) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria ed alle aree scoperte di relativa pertinenza esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione o a usi diversi da quello del culto (sacrestie, ricreatori, attività di qualunque genere);
  - i) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norma legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, internazionali riguardanti organi di stato esteri;
  - j) gli immobili occupati o detenuti dal Comune di Noli che insistono sul suo territorio.
3. Le circostanze di cui ai precedenti punti d), e), f) comportano la non assoggettabilità della tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le abitazioni prive di mobili e suppellettili e/o di utenze, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza di pubblico esercizio o della autorizzazione amministrativa di vendita, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Non sono inoltre soggetti a tassa i locali e le aree relativi a scuole statali di ogni ordine e grado e/o associazioni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturali per le quali il Comune fornisca i locali stessi e si assuma le spese di funzionamento e gestione (come la scuola materna "Asilo Infantile L. De Ferrari", la P.A. Croce Bianca, la locale sezione AVIS).
5. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
6. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.8, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Non sono pertanto soggette alla tassa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza degli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate, all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
  - b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano, solo in maniera prevalente, rifiuti speciali;
  - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
  - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2 ter del decreto legge n.527/1988, come convertito con legge n.45/1989;



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

e) le superfici, diverse da quelle sopraindicate, dove si formano, solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi, detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3 comma 5. del D.L. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988 (foto copia delle ; copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri della vidimazione);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o Provincia (art. 3 comma 3. D.L. n. 2397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988).

Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

## **ARTICOLO 8**

### ***Locali ed aree tassabili con superficie ridotta***

1. Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta del 10 per cento per le frequenze settimanali.
2. Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori di rifiuti stessi, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione delle superfici complessive nei termini sotto indicati, fermo restando che entro novembre di ogni anno dovrà essere presentata documentazione, così come previsto dall'art. presente Regolamento, atta a dimostrare la qualità dei rifiuti speciali, tossici o nocivi che la detassazione viene accordata a fronte di richiesta e di dichiarazione di parte:



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

ATTIVITÀ	DETAZZAZIONE
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
AUTOCARROZZERIE	10%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	10%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
GOMMISTI	20%
TIPOGRAFIE, LABORATORI FOTOGRAFICI	10%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	5%
CANTINE VINICOLE	10%

### **ARTICOLO 9**

#### ***Agevolazioni speciali per indigenti***

1. In caso di comprovata indigenza dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, è consentito, in via eccezionale, concedere sgravi parziali o totali della tassa relativa ad ogni singola annualità. Lo sgravio sarà concessa su richiesta del Servizio sociale del Comune cui spetterà, in via esclusiva, la valutazione delle condizioni che danno diritto alla agevolazione. I criteri sulla base dei quali valutare lo stato di bisogno del contribuente sono determinati dal Servizio Sociale in relazione al regolamento di disciplina degli interventi di assistenza economica.

### **ARTICOLO 9 bis**

#### ***Riduzioni***

1. L'Amministrazione Comunale può riconoscere una riduzione tariffaria, da applicarsi sulle somme dovute a titolo di tassa rifiuti da iscriversi a ruolo, ai contribuenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida, nelle forme previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del compostaggio domestico approvato con delibera C.C. n°13 del 19/03/2009, esecutiva. La riduzione T.A.R.S.U. è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione del richiedente. Sono esclusi altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. L'eventuale riduzione decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione del modulo di adesione di compostaggio domestico.

### **ARTICOLO 10**

#### ***Copertura delle agevolazioni***

1. Le agevolazioni di cui all'art. 9 sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, il cui ammontare sarà corrispondente all'importo stimato delle agevolazioni stesse.



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

**ARTICOLO 11**  
*Tassa giornaliera di smaltimento*

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non correntemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.  
La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico - sportive.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con l'apposito modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507.  
Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

**ARTICOLO 12**  
*Denunce di occupazione o detenzione, di variazioni e di cessazione*

1. I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi. La denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla Legge:



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con specifica indicazione della carica di questi;
- c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
- e) la data di inizio dell'utenza.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal presente comma, pervenuta a mezzo posta può essere eccezionalmente accettata come denuncia.

- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 4. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggiore importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.
- 5. La denuncia di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal presente articolo, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
- 7. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

**ARTICOLO 13**  
***Funzionario responsabile***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D.Lgs. 507/1993 la Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve dare comunicazione del nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

**ARTICOLO 14**  
***Accertamento e contenzioso***

1. Il Comune di Noli, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse, secondo le disposizioni di Legge, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
  - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente Regolamento;
  - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
  - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento entro il termine di perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Negli altri casi previsti da questo primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui al precedente articolo 13 e devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione od agevolazione richiesta, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente e relativa delibera, deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui aderire per il contenzioso, nonché il relativo termine di decadenza.
3. Qualora il funzionario responsabile, che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

4. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
5. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n.546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26/10/1972 n.638 e successive modificazioni.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

**ARTICOLO 15**

***Mezzi di controllo***

1. Le denunce iniziali di variazione e di cessazione possono essere soggette ad accertamento d'ufficio. Possono essere altresì sottoposte ad accertamento d'ufficio situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che non sono state oggetto di denuncia da parte del soggetto obbligato.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può:
  - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
  - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente compilati e sottoscritti;
  - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti detentori o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
  - e) invitare i soggetti di cui al precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
  - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - g) richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente, nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi ovvero gli agenti di polizia urbana, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

**ARTICOLO 16**  
***Lotta all'evasione***

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

**UFFICIO TRIBUTI:**

- Dovrà assicurare una efficace conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 12 e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita "cartella del contribuente";
- La "cartella del contribuente" di cui al precedente punto dovrà essere conservata in apposito classificatore, e raggruppata in ordine alfabetico;

**UFFICIO TECNICO:**

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi la segnalazione di quanto ritenuto importante ai fini dell'applicazione della tassa ivi inclusi i dati relativi alle superfici imponibili, nonché destinazione d'uso, copia dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, corredati di planimetrie cui i certificati stessi si riferiscono, assicurando comunque la più ampia collaborazione.

**UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

- Dovrà assicurare la segnalazione degli estremi delle autorizzazioni o licenze rilasciate.

**UFFICIO DELLA POLIZIA URBANA.**

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi la più ampia collaborazione per quanto di competenza, nonché nelle varie fasi del controllo previste dal precedente articolo 15.

**UFFICIO D'ANAGRAFE:**

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa, come i nominativi degli utenti immigrati ed emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi, i trasferimenti di residenza nell'ambito del comune stesso.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale e del Funzionario Responsabile, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**ARTICOLO 17**  
***Riscossione***

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini previsti dalla legge è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 13 del presente Regolamento, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di





**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'18 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n.602 riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza.  
Su motivata istanza del contribuente, iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi che comunque escludano il pericolo di perdita del credito, ed esclusivamente quando il debito sia comprensivo di tributi relativi ad anni arretrati, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario.  
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 298 del testo unico per la Finanza Locale n. 1175 del 04/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 18**

### ***Rimborsi***

1. Nei casi di errore e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale, dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 12 comma 5, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cessazione da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **ARTICOLO 19**

### ***Sanzioni***

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto e per gli anni cui si riferisce



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 12 del presente Regolamento si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello di commessa infrazione.
5. Sulle somme a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza a violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendenza di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 14.

## **ARTICOLO 20**

### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e/o modificative degli effetti di cui al Decreto L.gvo n. 507-15/11/1993 e successive modificazioni e integrazioni. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune di Noli.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n.86 del 22/10/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione transitoria prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. È pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibili e con quelle del presente.
4. Per l'anno 1995 si applicano le tariffe approvate della Giunta Comunale in base ai previgenti criteri di commisurazione (art. 20 D.L. n. 3 del 7.1.1995).



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 5 per l'anno 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982, n. 915 (art. 20 D.L. n. 3 del 7/01/1995). L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1996.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di Legge ivi richiamate.



**COMUNE DI NOLI**  
Provincia di Savona  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
Ufficio Tributi

**Allegato "A"**  
**TARIFFE IN VIGORE ANNO 1995**

- CLASSE 1** = Lit/Mq. 1.781 Locali destinati ad uso abitazione, residence, affittacamere e relative dipendenze.
- CLASSE 2** = Lit/Mq. 9.616 Negozi di frutta e verdura, pescherie, compresi i banchi di vendita all'aperto per gli stessi generi.
- CLASSE 3** = Lit/Mq. 8.244 Negozi di commestibili, macellerie, pollerie, rosticcerie, fiori e banchi di vendita all'aperto per gli stessi generi.
- CLASSE 4** = Lit/Mq. 5.495 Bar, osterie, ristoranti, alberghi, trattorie, tavole calde, friggitorie, cinema, istituti di credito, studi professionali, agenzie di viaggio, uffici in genere, magazzini commerciali all'ingrosso, distributori di carburante, balli all'aperto.
- CLASSE 5** = Lit/Mq. 3.432 Cliniche, collegi, ambulatori, istituti di istruzione-"" privata, istituti di assistenza e beneficenza privati, laboratori artigiani, lavanderie, tintorie, officine riparazioni auto e simili, garage, cinema all'aperto (per la parte scoperta).
- CLASSE 6** = Lit/Mq. 131 Istituti di assistenza e beneficenza pubblica e privata a tutela comunale.
- CLASSE 7** = Lit/Mq. 8.767 Stabilimenti balneari, campeggi, impianti sportivi, tettoie industriali, rimesse di roulotte simili.
- CLASSE 8** = Lit/Mq. 5.495 Negozi in genere non compresi nelle categorie precedenti, compresi banchi di vendita all'aperto.
- CLASSE 9** = Lit/Mq. 1.781 Garage, magazzini, cantine e locali di deposito uso privato.
- CLASSE 10** = Lit/Mq. 5.495 Garage, magazzini, cantine e locali di deposito a servizio di attività commerciali.